

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2736

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

Presentato il 13 maggio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno

della eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Stante il persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario prorogare le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 109 del 1993 con successivi provvedimenti d'urgenza, da ultimo con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249.

Tenuto conto che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi

laghi sono tuttora interessati dal fenomeno della eutrofizzazione e considerato che, come noto, il 1° aprile è iniziato il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2002, ad evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene opportuno che il termine fissato dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, scaduto il 31 dicembre 2001, sia differito.

Il presente decreto-legge consente alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre

2003 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.

L'accluso decreto-legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 fissa il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto-legge non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

a) *Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente e compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto-legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario.

b) *Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.*

Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

3. Ulteriori elementi.

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta approvato in sede deliberante dalla XIII Commissione (Ambiente) del Senato della Repubblica un disegno di legge su analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

Il provvedimento riguarda circa 270 chilometri di costa marina, dei quali 185 chilometri interessano la regione Sardegna per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato.

I rimanenti chilometri di costa sono distribuiti rispettivamente nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna 27 chilometri;

Marche 18,3 chilometri;

Veneto 11 chilometri;

Lazio 5,7 chilometri;

Toscana 21 chilometri.

Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni interessate sono:

provincia autonoma di Bolzano (Varna);

provincia autonoma di Trento (Idro, Terlano, Serraiia, Canzonino, Caldonazzo);

Lombardia (Ghirla, Lugano, Varese, Comabbio, Iseo, Garda, Idro e Como);

Piemonte (Sirio, Viverone, Grande di Avigliana);

Umbria (Trasimeno);

Veneto (Garda);

Lazio (Albano, Bracciano, Bolsena, San Puoto).

I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti di balneazione), quelli indiretti sono costituiti dagli operatori dell'indotto, nonché dagli organi di vigilanza delle regioni che, nelle zone che usufruiscono del provvedimento di deroga, sono obbligate ad effettuare un monitoraggio algale di I, II o III livello.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo della disposizione è quello di riuscire ad utilizzare a scopo balneare tratti di coste marine e lacustri, le cui acque, pur non presentando rischi per la salute, sarebbero comunque vietate alla balneazione in relazione ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

c) *Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni.*

Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.

d) *Impatto sui destinatari diretti*

Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera a).

e) *Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.*

Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera.

Si prevede nel medio periodo il mantenimento, quanto meno, degli attuali livelli di reddito, di occupazione e di crescita economica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001 tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

MATTEOLI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

